



COMUNE di ALBIANO d'IVREA

Regolamento di Polizia Rurale

Approvato dal Consiglio Comunale

Con delibera n° 7.....

del 26.03.2004

SOMMARIO

Premessa

pag. 5

CAPO I – Disposizioni Generali

pag. 5

- [art. 1 Finalità](#)
- [art. 2 Oggetto e applicazione](#)
- [art. 3 Organi preposti all'espletamento del servizio](#)
- [art. 4 Ordinanze del responsabile del servizio](#)

pag. 5
pag. 5
pag. 5
pag. 5

CAPO II – Disciplina del pascolo e transito bestiame

pag. 6

• [art. 5 Pascolo](#)

pag. 6

1. *Disciplina dell'esercizio del pascolo*
2. *Pascolo degli animali*
3. *Pascolo in ore notturne*
4. *Sanzioni per il pascolo abusivo*

pag. 6
pag. 6
pag. 6
pag. 6

• [art. 6 Transito bestiame](#)

pag. 6

- 1 *Pascolo lungo le strade pubbliche, private ed in fondi privati*
- 2 *Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie*
- 3 *Presenza di animali nel territorio Comunale*

pag. 6
pag. 6
pag. 7

CAPO III – Animali agricoli

pag. 8

- [art. 7 Presenza di animali agricoli nell'abitato e nel territorio comunale](#)
- [art. 8 Autorizzazione alla detenzione di animali agricoli nell'abitato](#)

pag. 8
pag. 8

CAPO IV – Tutela degli animali

pag. 9

• [art. 9 Tutela degli animali domestici](#)

pag. 9

• [art. 10 Animali agricoli](#)

pag. 9

- 1 *Obbligo di denuncia*
- 2 *Isolamento per malattie contagiose*
- 3 *Seppellimento di animali morti per malattie infettive o altra causa*
- 4 *Igiene degli animali nelle stalle*

pag. 9
pag. 9
pag. 9
pag. 9

• [art. 11 Animali domestici](#)

pag. 10

- 1 *Mantenimento dei cani*
- 2 *Prevenzione e controllo del randagismo*
- 3 *Soppressione per eutanasia*
- 4 *Vigilanza*

pag. 10
pag. 10
pag. 11
pag. 11

• [art. 12 Tutela della fauna selvatica ed esotica](#)

pag. 11

• [art. 13 Disciplina dell'apicoltura](#)

pag. 11

CAPO V – Caccia e Pesca

pag. 12

- [art. 14 Esercizio della caccia e della pesca](#)

pag. 12

CAPO VI – Case coloniche

pag. 12

• [art. 15 Case coloniche](#)

pag. 12

- 1 *Costruzione di case coloniche*

pag. 12

- 2 *Igiene delle case coloniche*

pag. 12

3	<i>Prevenzione antincendio</i>	pag. 12
4	<i>Depositi di esplosivi e infiammabili</i>	pag. 12
5	<i>Incameramento delle acque piovane</i>	pag. 12
6	<i>Servizi Igienici</i>	pag. 13
7	<i>Stalle</i>	pag. 13
8	<i>Concimaine</i>	pag. 13

CAPO VII – Difesa dell’ambiente rurale della proprietà agricola e sicurezza forestale

		pag. 13
•	<u>art. 16 Accensione fuochi</u>	pag. 13
•	<u>art. 17 Uteriori divieti per boschi distrutti o danneggiati dai fuochi</u>	pag. 14
•	<u>art. 18 Trasporto letame e spargimento liquami</u>	pag. 14
•	<u>art. 19 Divieto di transito o passaggio su proprietà altrui o terreni fuoristrada</u>	pag. 14
•	<u>art. 20 Recupero aree degradate</u>	pag. 14
•	<u>art. 21 Tutela della proprietà agricola e tutela delle aree rurali</u>	pag. 15
	1 <i>Proprietà privata</i>	pag. 15
	2 <i>Spigolature</i>	pag. 15
	3 <i>Aree rurali</i>	pag. 15
•	<u>art. 22 Libero deflusso delle acque</u>	pag. 15
•	<u>art. 23 Spurgo di fossi e canali</u>	pag. 15
•	<u>art. 24 Distanze per fossi, canali e alberi</u>	pag. 15
•	<u>art. 25 Atti vietati a tutela delle strade</u>	pag. 16
•	<u>art. 26 Recisione di rami protesi e radici</u>	pag. 17
•	<u>art. 27 Pulizia di marciapiedi e cunette</u>	pag. 17
•	<u>art. 28 Interventi</u>	pag. 17
	1 <i>Interventi di emergenza</i>	pag. 17
	2 <i>Sgombero neve</i>	pag. 17
•	<u>art. 29 Aratura</u>	pag. 18
•	<u>art. 30 Canali e opere consorziali</u>	pag. 18
•	<u>art. 31 Strade vicinali</u>	pag. 18
•	<u>art. 32 Rifiuti</u>	pag. 18
	1 <i>Raccolta rifiuti</i>	pag. 18
	2 <i>Raccolta contenitori agricoli</i>	pag. 18
•	<u>art. 33 Abbandono terreni agricoli</u>	pag. 18

CAPO VIII

•	<u>art. 34 Transito mezzi agricoli</u>	pag. 19
---	--	---------

CAPO IX – Malattia delle piante e lotta contro gli insetti nocivi all’agricoltura

•	<u>art. 35 Difesa contro le malattie delle piante</u>	pag. 19
	denuncia obbligatoria	pag. 19
•	<u>art. 36 Divieto della vendita di piante e sementi</u>	pag. 19
•	<u>art. 37 Misure contro la propagazione della Piralide</u>	pag. 20
•	<u>art. 38 Tutela della flora spontanea</u>	pag. 20
	1 <i>eccezioni</i>	pag. 20
	2 <i>raccolta dei prodotti di sottobosco</i>	pag. 20
	3 <i>la raccolta dei funghi</i>	pag. 20

CAPO X – Definizioni

pag. 21

- [**art 39 Agricoltura biologica**](#) pag. 21
- [**art 40 Riconoscimento qualifica imprenditore agricolo**](#) pag. 21
 - 1 *requisiti aziendali* pag. 21
 - 2 *requisiti personali* pag. 21
- [**art 41 Disposizioni per l'esercizio di attività agrituristiche**](#) pag. 22

CAPO XI

- [**art 42 Sanzioni**](#) pag. 23
 - 1 *Accertamento delle violazioni e sanzioni* pag. 23
 - 2 *Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio* pag. 23
 - 3 *Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco* pag. 23
 - 4 *Sequestro e custodia cose* pag. 23

CAPO XII

- [**art 43 Casi non previsti dal regolamento**](#) pag. 24

CAPO XIII

- [**art 44 Entrata in vigore del regolamento**](#) pag. 24

Premessa:

Per tutelare il territorio in cui quotidianamente viviamo, s'invia il cittadino a segnalare eventuali irregolarità rilevate agli uffici comunali competenti, onde salvaguardare l'ambiente e prevenire incidenti.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

Sommario

1 Il regolamento di Polizia rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2

Oggetto e applicazione

Sommario

1 Il seguente regolamento per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali, in materia di:

- a) Sicurezza e igiene ambientale
- b) Difesa dell'ambiente rurale
- c) Protezione e tutela degli animali
- d) Tutela delle acque
- e) Salvaguardia e mantenimento in sicurezza del territorio

2 Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale, nonché dalle Aziende Sanitarie Locali e dall'A.R.P.A., nei limiti dei poteri riconosciuti delle leggi e dai regolamenti.

Art. 3

Sommario

Organi preposti all'espletamento del servizio

1 Il servizio di vigilanza fa capo all'ufficio della Polizia Comunale, è diretto dal responsabile del servizio, nonché dalla polizia Giudiziaria a norma del C.P.P.

Art. 4

Ordinanze del responsabile del servizio

Sommario

1 Le ordinanze emanate dal responsabile del servizio in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, devono contenere oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II

DISCIPLINA DEL PASCOLO E TRANSITO BESTIAME

Art. 5

Pascolo

Sommario

1 Disciplina dell'esercizio del pascolo

I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di Polizia Veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.

2 Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi limitrofi o molestia ai passanti.

3 Pascolo in ore notturne

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e sbandamenti degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

4 Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge.

Per la violazione delle norme del presente articolo, si applica la sanzione Amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 6

TRANSITO BESTIAME

Sommario

1 Pascolo lungo le strade pubbliche, private ed in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

2 Attraversamento d'abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia, transito di greggi ed armenti e conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e in ogni modo non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame

Il transito nelle ore notturne è consentito previa autorizzazione dell'autorità P.S. competente.

Per le violazioni di cui l'art. 6 si applicherà la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 più eventuali sanzioni legate all'applicazione del codice della strada.

3 Presenza animali nel territorio comunale (mandrie)

- a) Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze, né deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame, che dovrà diligentemente custodire per prevenire danni. Anche per il transito nelle campagne esterne le mandrie dovranno essere convenientemente custodite. E' in ogni modo vietato transitare sui fondi privati senza preventiva autorizzazione del proprietario.
- b) I proprietari conduttori delle greggi o mandrie, ancorché provenienti da altri Comuni, che con la loro condotta si renderanno pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno segnalati all'autorità di P.S. per l'eventuale adozione di provvedimenti di competenza.
- c) Coloro che nel Comune concedono ricetto a greggi o mandrie provenienti da fuori, sono tenuti a dare all'Amministrazione Comunale immediato avviso dell'arrivo delle medesime.
- d) Le mandrie e i greggi devono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e devono essere precedute nelle ore notturne da un guardiano munito di un fanale che proietta luce bianca e seguiti da un altro munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa.
- e) E' fatto divieto alle greggi di sostare sul territorio comunale per tempi superiori alle 36 ore esclusi i casi sopra citati.

CAPO III

ANIMALI AGRICOLI

Art. 7

Presenza di animali agricoli nell'abitato e nel territorio comunale [Sommario](#)

1 Non è ammessa la presenza di allevamenti intensivi⁽¹⁾ nell'abitato. Per eventuali preesistenze alla data di entrata in vigore del presente regolamento è vietato ogni ampliamento dell'attività.

2 Le distanze da rispettare nella costruzione delle stalle sono quelle stabilite dalle norme di attuazione del Piano Regolatore Comunale e dal Regolamento Edilizio, fatte salve le disposizioni più restrittive eventualmente determinate in sede di classificazione dell'attività tra le industrie insalubri ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/1934.

1 Per allevamento intensivo s'intende un allevamento con densità superiore a 4 Ton. di peso vivo, allevato per HA di superficie agricola a disposizione.

Art. 8

Autorizzazione alla detenzione di animali agricoli nell'abitato [Sommario](#)

1 E' consentito detenere presso la propria abitazione al fine dell'utilizzazione familiare un numero limitato di avicoli, conigli, bovini, ovini, suini ed equini sempre che la loro presenza non contrasti con le norme di carattere igienico-sanitario e non rechi disturbo alla tranquillità dei vicini.

2 Al fine dell'utilizzazione famigliare è ammessa la detenzione presso la propria abitazione di: 10 avicoli (polli, tacchini, ecc.), 10 conigli, 2 bovini (oppure 2 suini, oppure 2 equini, oppure 4 ovini).
E' ammessa la presenza contemporanea di non più di 20 capi.

I ricoveri degli animali suddetti devono distare non meno di 10 metri dalle abitazioni vicine.

CAPO IV

TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 9

Tutela degli animali domestici

Sommario

1 Considerata la necessità di tutelare le condizioni di vita degli animali è necessario che siano osservate le norme per la corretta custodia e detenzione degli animali stessi così come indicato nelle L. 14/08/1991 n°281 (vedi allegato 10), L. 22.11.1993 n. 473 e nella L.R. 26.07.1993 n. 34 (vedi allegato 5).

2 In particolare per garantire la tutela degli animali:

- a) E' vietato causare dolore e sofferenza agli animali;
- b) E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche private che comportino maltrattamenti o sevizie;
- c) E' fatto divieto di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare o giochi di qualsiasi natura o quale omaggio a scopo pubblicitario; quando ciò arrechi sofferenza all'animale;
- d) E' vietato abbandonare animali domestici.

Art. 10

Animali Agricoli

Sommario

1 Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art 1 di polizza veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

2 Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

3 Seppellimento degli animali morti per malattie infettive o altra causa

Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, diffuse o sospetti di esserlo, o per altra causa, deve avvenire tramite ditta autorizzata che ne provvede l'invio alla distruzione. Lo smaltimento tramite interrimento può essere effettuato esclusivamente per animali d'affezione, animali non trasportabili o in caso di pericolo diffusione epidemie derivanti dal trasporto stesso e dovrà essere eseguito in conformità alle norme vigenti. (D.P.R.320/1954 e Regolamento CE n.1774 del 2002 e s.m.i.)

4 Igiene degli animali nelle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Animali domestici**I Mantenimento dei cani**

- a) I proprietari o detentori di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina Comunale entro il secondo mese di età o comunque entro 60 gg. dall'inizio della detenzione. Gli stessi entro 4 mesi dall'iscrizione devono essere tatuati. In caso di morte, cessione o cambio di residenza deve essere comunicata al Comune la relativa variazione.
- b) In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
- c) Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno; i cani pericolosi possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, ove in tal modo sia garantita la sicurezza di terzi. Altresi possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia.
- d) La detenzione di cani in luoghi pubblici o privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 mq. per animale adulto, osservando tutte le norme d'igiene e benessere dell'animale, quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 mt. di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
- e) Eventuali allevamenti devono essere disciplinati dalle normative vigenti.
- f) Sono soggette alle norme del DPRG n. 4359/93 i concentrati di cani superiori a 5 soggetti adulti ed i gatti superiori a 10 gatti adulti. Essi devono avere l'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco.
- g) E' severamente vietato l'abbandono degli escrementi dei propri cani lungo le strade Comunali.

Per le violazioni di cui l'art.11 comma g, si applicherà la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

2 Prevenzione e controllo del randagismo

- a) Il Comune, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti o comunque ritenuti pericolosi e sprovvisti di museruola, senza dimora o che si trovino fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con metodi appropriati direttamente o ricorrendo ad ente convenzionato o associato.
- b) Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario i presidi di polizia veterinaria delle A.S.L. concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.
- c) I cani condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti d'idonea museruola.
- d) I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti della museruola e del guinzaglio.
- e) La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale, è segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della A.S.L.
- f) Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della A.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e gravità dei casi segnalati:
 - (a) L'affidamento della colonia ad un'associazione per la protezione degli animali;
 - (b) Il controllo delle nascite;
 - (c) La cattura e la collocazione degli animali in affidamento o in altra sede idonea.
- g) Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico del Comune.
- h) Per altre eventuali specie di animali domestici si rimanda alle leggi vigenti in materia.

3 Soppressione per eutanasia

Salvo circostanze eccezionali d'emergenza, la soppressione di un animale d'affezione, nei casi in cui non è vietata dalla normativa vigente, è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenza all'animale.

4 Vigilanza

La vigilanza delle norme e l'applicazione delle sanzioni sono affidate alla Polizia Municipale e avverrà secondo i disposti:

Art. 727 C.P.

Art. 5 L.14/08/91 n°281 (*vedi allegato 10*)

Art. 3-14 del D.L.GS. 27/01/92 n°116

L. 11/02/92 n° 157

Art. 12

Tutela della fauna selvatica ed esotica

Sommario

Per la tutela della fauna selvatica ed esotica si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 13

Disciplina dell'apicoltura

Sommario

1. Definizione

L'Apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

2. Produttore apistico

- E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari in forma amatoriale senza finalità economiche e commerciali.
- E' produttore apistico l'imprenditore che esercita l'attività apistica, denominata apicoltura, a fini economici commerciali
- E' coltivatore diretto a tutti gli effetti il produttore apistico che raggiunge centocquattro giornate di lavoro nello svolgimento dell'attività apistica: a tale fine un alveare comporta la considerazione di una giornata di lavoro l'anno.

3. Prodotti agricoli

Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

4. Denuncia di apiari e alveari

- Ai fini della crescita qualitativa e quantitativa della produzione apistica nazionale e di profilassi e controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre nell'anno nel quale si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.
 - Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui l'articolo 13 è tenuto darne comunicazione al Comune nel cui territorio si trovano gli apiari o gli alveari, il quale darà comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale competente, ai soli fini di monitoraggio e controllo sanitario.
- 5.** Per quanto riguarda ulteriori normative ed eventuali illeciti sanzionabili, si rimanda alla L.R. 03/08/1998 n°20 (*vedi allegato 8*)

CAPO V

CACCIA e PESCA

Art. 14

Esercizio della caccia e della pesca

[Sommario](#)

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

CAPO VI

CASE COLONICHE

Art. 15

Case Coloniche

[Sommario](#)

1 Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico sanitaria.

Le case coloniche e le loro pertinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade.

2 Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento edilizio.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

3 Prevenzione antincendio

Per le costruzioni di abitazioni e fienili valgono le norme antincendio vigenti.

4 Depositi di esplosivi e infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

Nel centro abitato, abitazioni sparse, confini recintati, strade, comprese le private, fossi o canali, le cataste di legna di altezza superiore ad 1 metro, devono essere poste ad una distanza minima di metri 3 dai confini stessi, salvo accordi tra i confinanti.

5 Incameramento/Allontanamento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

6 Servizi Igienici

Ogni casa deve essere fornita di servizi igienici.
Sono proibite le latrine.

7 Stalle

Le stalle con più di due capi bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27 Luglio 1934 n.1265, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

8 Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile e pozzetto di raccolta dei liquami, lontane da corsi d'acqua e poste ad una distanza di almeno 20 metri dalle abitazioni.

CAPO VII

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE RURALE, SICUREZZA FORESTALE E PROPRIETA' AGRICOLA

Art. 16

Accensione fuochi

Sommario

L'accensione di fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e/o disinfezione dei terreni o dei residui di coltura.

Si dovranno comunque usare tutte le precauzioni necessarie in base alle L.R. 15/06/94 n°16 (vedi allegato 7) e L.R.02/11/1982 n° 32 (vedi allegato 3), onde evitare danni o disturbo a terzi.

Piccole quantità di ramaglie, di residui del taglio di boschi o siepi, vanno accatastati e smaltiti nell'apposito centro per la raccolta specifica predisposti dall'amministrazione comunale.

Dovrà essere pertanto rispettata una distanza minima, rispettivamente di mt.100 dalle abitazioni, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi e di mt.300 da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili.

Per quanto riguarda le distanze dalle strade si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in appositi contenitori reperibili sul mercato a norma di legge, per esclusivo uso di compostaggio, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.

Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati. Pertanto dopo l'opportuna triturazione, possono essere sotterrati con l'aratura.

Il proprietario del fondo o chi ne gode dell'uso è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assicurare la presenza di un numero di persone sufficienti durante tutte le operazioni di brucio, fino al completo spegnimento dei fuochi.

La combustione di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzata ai sensi del D.Lgs. 05.02.1997, n.22 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Nei periodi di grave pericolosità è severamente vietata l'accensione di fuochi.

Per la violazione delle norme del presente articolo, si applica la sanzione Amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 17

Sommario

Ulteriori divieti per i boschi distrutti o danneggiati dal fuoco

Nelle aree boschive, la cui vegetazione sia stata distrutta o danneggiata dal fuoco, è vietato, ai sensi dell'art. 9 della L. n°47/75 l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

Il suddetto divieto permane fino alla completa rinnovazione del bosco e al totale ripristino delle presistenze.

E' inoltre vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno 5 anni, salvo l'applicazione di norme più restrittive di cui alle prescrizioni di polizia forestale vigenti nella Provincia.

Per la violazione delle norme del presente articolo, si applica la sanzione Amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 18

Sommario

Trasporto letame e spargimento liquami

E' consentito dal 1 Aprile al 30 Settembre il trasporto del letame e liquami, contenuti nei carri adeguati, in modo da escludere ogni dispersione, entro le ore 08:00 oppure in tarda serata dopo le ore 18:30 onde evitare qualsiasi tipo di odore nel centro abitato.

E' vietata qualunque operazione di carico e scarico di letame su strade pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio nel centro abitato; è altresì vietata la sosta nel centro abitato dei carri durante tale trasporto.

E' consentito lo spargimento di liquami ad uso agricolo con l'obbligo di interramento entro le successive 48 ore e entro le 24 ore in prossimità degli abitati.

E' comunque vietato lo spargimento entro 100 mt. dalle abitazioni.

Lo spandimento su suolo agricolo di liquami provenienti da allevamenti di animali deve essere preventivamente autorizzato dalla competente Autorità ai sensi del D.Lgs 152/99.

Per la violazione delle norme del presente articolo, si applica la sanzione Amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 19

Sommario

Divieto di transito o passaggio con mezzi motorizzati su proprietà altrui o terreni fuoristrada

E' vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada ad eccezione di quelli segnalati dall'Amministrazione. I sentieri di collina e le piste di esbosco sono considerati fuoristrada.

E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non citati e segnalati.

Sono esclusi dal divieto i mezzi impegnati nei lavori agrosilvo-pastorali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nelle opere idraulico – forestali, nonché i veicoli utilizzati per il servizio pubblico.

Rif. Art. 11 L.R. 02/11/82 n°32 (vedi allegato 3).

Per la violazione delle norme del presente articolo, si applica la sanzione Amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 20

Sommario

Recupero aree degradate

Il Comune promuove il recupero e la valorizzazione di aree degradate in conformità con gli indirizzi regionali.

Art. 21

[Sommario](#)

Tutela della proprietà agricola e salvaguardia delle aree rurali

1 Proprietà Privata

A tutela del diritto di proprietà il conduttore o il proprietario del terreno può disporre appositi cartelli portanti la dicitura: " PROPRIETA' PRIVATA ", disposti in numero sufficiente a descrivere il perimetro del terreno.

2 Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e rampollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto, salvo che il proprietario del fondo sia presente o che abbia fornito il proprio consenso.

Il consenso deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.

3 Aree Rurali

Nelle redazione e nello sviluppo del Piano Regolatore Comunale devono essere salvaguardate le aree rurali o destinate ad attività produttive agricole ove esistono allevamenti di bestiame, per l'espansione del centro urbano.

Art. 22

[Sommario](#)

Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni, su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Sono da considerarsi vincolanti le norme stabilite dal piano stralcio delle fasce fluviali dell'autorità di Bacino del fiume Po.

Art. 23

[Sommario](#)

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, compresi quelli per irrigazione, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà confinanti e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e occorrendo più volte.

I fossi comunali, distinti in mappa, saranno puliti a cura del Comune; i proprietari dei terreni confinanti dovranno garantire il libero accesso ai mezzi d'opera meccanici preposti alla pulizia degli stessi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Per la violazione delle norme del presente articolo, si applica la sanzione Amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 24

[Sommario](#)

Distanze per fossi, canali ed alberi

- a) Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, fatto salvo di accordi tra confinanti, si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
- b) Per lo scavo di fossi o canali pressi i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
- c) Nel centro abitato, abitazioni sparse, confini recintati, strade, comprese le private, fossi o canali, le cataste di legna di altezza superiore ad 1 metro devono essere poste ad una distanza minima di metri 3 dai confini stessi, salvo accordi tra i confinanti.
- d) Per la distanza degli alberi di alto fusto (Art.892 comma 1 del C.C.) è necessario arretrarsi dalla linea di confine di almeno 20 mt. se il terreno vicino è coltivato (prati, campi, vigneti, frutteti, ecc.);
di almeno 25 mt. da fabbricati rurali o abitazioni civili;
di almeno 5 mt. dal ciglio della strada o dal bordo di fossi o canali, fatta salva le maggiori distanze previste dai punti precedenti; (*vedi allegato fig. D*)
Per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere:
di almeno un metro e mezzo dalle strade e dalle proprietà private;
di almeno mezzo metro dai canali di scolo;
per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un'arretramento di almeno mezzo metro (art.892, c.3 del C.C.)

Art. 25

Atti vietati a tutela delle strade

[Sommario](#)

E' vietato a tutela delle strade:

- variare in qualunque modo le sedi stradali;
- danneggiare strade e relativi fossi scolatori, specie con aratri e simili; impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- Far circolare bestiami libero sulle strade, in violazione al codice stradale, fatta eccezione per quelle classificate "locali", con l'osservanza delle norme sulla conduzione degli animali;
- Danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale e ogni altro manufatto ad essa attinente, nonché le strade stesse;
- Apportare o spargere fango o detriti con le ruote delle macchine agricole o veicoli provenienti da accessi o diramazioni;
- E' altresì stabilita una fascia di rispetto pari a mt. 1 lungo le sedi stradali comunali o fossi che deve essere (a carico del proprietario) mantenuta pulita e libera da sterpaglie per favorire la circolazione e la visibilità specialmente in prossimità di curve.

L'aratura dei terreni confinanti con strade comunali deve avvenire nei seguenti modi:

- a) I frontisti di terreni confinanti con strade comunali devono arare il proprio terreno alla distanza di mt.1 dal ciglio stradale, in modo da non creare fossi o recare danni alla stessa.
Vedi allegato fig. A
- b) I proprietari di terreni confinanti con strade comunali il cui appezzamento non sia parallelo all'asse stradale in tutta la sua lunghezza, devono arare iniziando alla distanza di mt.1 dal ciglio stradale.
Vedi allegato fig. B
- c) Nelle strade in cui esistano i fossi laterali alla strada, l'aratura deve essere effettuata alla distanza di mt.1 dal medesimo, in modo da non ostruire il deflusso delle acque.
Vedi allegato fig. C

Art. 26

Recisione di rami protesi e radici

Sommario

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

I boschi cedui debbono essere tagliati almeno ogni tre anni. Dopo tale periodo valgono le distanze fissate dall'art. 24 del presente regolamento

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altre cause, venissero a cadere sul piano stradale o nei fossi alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Per la violazione delle norme del presente articolo, si applica la sanzione Amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 27

Pulizia di marciapiedi e cunette

Sommario

I frontisti di marciapiedi e cunette sono obbligati a tenere eventuali siepi, alberi o altri tipi di recinzione, costantemente potate, tali da garantire una distanza libera dalla sede stradale e in altezza dal suolo di almeno 4 metri.

In presenza di marciapiede deve essere garantito il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto e in altezza per almeno mt. 2,50 in prossimità di curve ed incroci.

E' altresì fatto obbligo ai frontisti, di cui specificato precedentemente, di tenere puliti il marciapiede o la cunetta da foglie, rami, pigne, semi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.

Per la violazione delle norme del presente articolo, si applica la sanzione Amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 28

Interventi

Sommario

1 Interventi di Emergenza

Si fa riferimento all'art. 50 D.Lgs. 18-ago-2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2 Sgombero neve

a) Il Comune riconosce la pubblica utilità del servizio sgombero neve e ne favorisce l'organizzazione, l'attuazione su tutte le vie di comunicazione di sua competenza.

b) Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i rispettivi utilizzatori.

c) Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

- d) I proprietari o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulla grondaia, sui balconi sporgenti, sui marciapiedi e cortili, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Qualora si rendesse necessario rinnovare la neve da un posto elevato è necessario delimitare l'area interessata ed adottare ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

Art. 29

Aratura

Sommario

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Va comunque rispettata la fascia di rispetto (*vedi allegati fig. A, B, C*).

Art. 30

Canali ed altre opere consortili

Sommario

Per la manutenzione dei canali e delle opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso. In mancanza si applicano quelle di cui al presente capo.

Art. 31

Strade vicinali

Sommario

Tutte le strade vicinali ed interpoderali dovranno essere tenute costantemente sgombre e pulite da qualsiasi ostacolo e mantentute integre per la loro larghezza da parte dei confinanti.

Art. 32

Rifiuti

Sommario

1 Raccolta rifiuti

A garanzia dell'igiene e dell'immagine del territorio si fa riferimento al regolamento di polizia urbana e all'art. 5 della L.R. 02/11/82 n°32 (*vedi allegato 3*)

2 Raccolta contenitori agricoli

Poichè che l'abbandono di qualunque contenitore arrega notevole danno biologico all'ambiente, i sacchi in plastica, i barattoli, le bottiglie le scatole varie che contenevano prodotti anticrittogamici o sementi o concimi non possono essere smaltiti nei cassonetti di raccolta destinati ad altro uso ne abbandonati sul territorio.

Art. 33

Abbandono terreni agricoli

Sommario

Il proprietario o chi per esso intende abbandonare un terreno coltivato, è tenuto a rispettare le seguenti regole:

- a) vigneti e piantagioni di frutta in genere:
 - provvedere allo sradicamento o al taglio alla base di tutti i vitigni e alberi entro un anno dall'abbandono.
- b) erbai o coltivazioni in genere:
 - provvedere due volte all'anno alla discatura o erpicatura
- c) boschi:
 - effettuare la pulizia stagionale del sottobosco mediante la raccolta delle ramaglie, foglie e taglio delle erbe spontanee.

Tali norme sono dettate dalla necessità di evitare inseminazione di sterpaglie sui terreni limitrofi o l'insorgere di malattie diffusibili su altre coltivazioni o piantagioni.

SANZIONI

L'insosservanza di tali regole autorizza il Comune e per esso la Commissione Agricoltura alla segnalazione dei terreni incolti presso l'Assessorato competente della Regione Piemonte affinché proceda secondo le L.R. n°63 12/10/78(vedi allegato 1) e L.R. n°61 17/10/79 (vedi allegato 2) in attuazione della L. n°440 04/08/78.

CAPO VIII

Art. 34

Transito di mezzi agricoli

Sommario

Per il transito di mezzi agricoli su strade statali, regionali, provinciali, comunali, sono applicate le norme della circolazione stradale in vigore.

CAPO IX

Malattia delle piante e lotta contro gli insetti nocivi all'agricoltura

Art. 35

Difesa contro le malattie delle piante

Denuncia obbligatoria

Sommario

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

- a) Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni a da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della L. 18 giugno 1931, n.987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni.
- b) Salve le disposizioni dettate dalla predetta L. 18 Giugno 1931 n.987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 Ottobre 1933 n.1700, e modificate con R.D. 2 Dicembre 1937 n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente ufficio Provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.
- c) Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri in ogni modo interessati all'azienda non potranno trasportare altrove piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Art. 36

Divieto della vendita di piante e sementi

Sommario

E' vietato il commercio delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione, come da normativa vigente.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato d'immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Art. 37

Misure contro la propagazione della Piralide

Sommario

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, oppure sfiibrati o trinciati, non oltre il 15 Aprile di ogni anno (D.M. 06.12.1950).

Art. 38

Tutela della flora spontanea

Sommario

1. Il rivestimento erboso dei terreni non può essere asportato, trasportato e commerciato. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche culturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie e di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti. Questa disposizione non si applica ai terreni destinati ai vivai.
2. La vegetazione erbosa prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetta a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta. Nel caso in cui lo sviluppo eccessivo comporti l'alterazione dell'equilibrio delle biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque, viene autorizzato dall'amministrazione, il taglio e lo sfoltimento della vegetazione.

3. Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti nonché il commercio delle specie vegetali a protezione assoluta indicate nell'elenco allegato alla L.R. 02/11/1982 n°32(vedi allegato 3). Per ogni specie non inclusa in tale elenco è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei. Sono fatte salve la disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale. L'elenco delle specie a protezione assoluta è affissa all'albo pretorio del Comune.

Eccezioni

4. I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dell'avente diritto su di esso,
5. La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee, non incluse nell'elenco allegato alla L.R. del 02/11/1982, n°32(vedi allegato 3) è soggetta alle disposizioni della legge 6 gennaio 1931 n°99 previa autorizzazione del responsabile del servizio. La coltivazione e la commercializzazione delle piante officinali e delle specie vegetali protette è incentivata attraverso gli strumenti indicati dalla L.R. 02/11/1982, n°32(vedi allegato 3) e dalla L.R. 03/08/93 n°38(vedi allegato 6)

Raccolta dei prodotti di sottobosco

Sono considerati prodotti del sottobosco:

- a) I funghi epigei anche non commestibili
- b) I lamponi
- c) I muschi
- d) Le fragole

La raccolta dei prodotti de sottobosco è consentita ma in quantità limitate così come previsto dall'art. 20 L.R. 02/11/1982, n.32 (*Vedi allegato 3*).

La raccolta dei funghi

La raccolta dei funghi spontanei è soggetta a specifica disciplina comunale in conformità con i principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e dalla circolare della Giunta Regionale 18 ottobre 1994, n. 24\ECO.

CAPO X

Definizioni

Art. 39

Agricoltura biologica

Sommario

Per quanto riguarda all'agricoltura biologica si fa riferimento alla normativa CEE n°2092/91 modificata dai Reg. CEE 1535/92, 2608/93, 1202/95 e dalla Legge Reg. n°13 25/06/1999 (*Vedi allegato 9*)

Art. 40

Sommario

Riconoscimento qualifica imprenditore agricolo

L'accertamento del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo o titolo principale di cui all'art.12 della legge n.153/75 viene effettuato tenendo conto delle presenti disposizioni.
E' imprenditore agricolo colui che ha i seguenti requisiti aziendali e personali:

1 Requisiti aziendali:

- a) presupposto essenziale è che l'attività dell'azienda agricola abbia carattere imprenditoriale (cioè che il prodotto sia destinato alla vendita);
- b) l'attività deve essere in regola con gli adempimenti civili, fiscali e previdenziali gravanti sulle imprese agricole, come dovuti ai sensi delle rispettive norme di settore, in particolare per quanto riguarda il possesso di partita IVA per il settore agricolo, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, l'iscrizione all'INPS per la previdenza agricola, pertanto non hanno carattere d'impresa le aziende che producono solamente per autoconsumo o che non rispettano gli adempimenti civili, fiscali, previdenziali anzidetti;
- c) l'azienda agricola deve avere un'ampiezza tale da assorbire almeno 104 (centoquattro) giornate di lavoro annue convenzionali, calcolate sulle tabelle "giornaliere lavorative ad ettaro/capo di bestiame " predisposte dall'assessorato regionale all'agricoltura;

2 Requisiti personali:

Ai sensi dell'art.12 della legge n°153/75 è considerato imprenditore agricolo a titolo principale l'imprenditore che:

- d) dedica all'attività agricola almeno i 2/3 del proprio tempo di lavoro;
- e) ricava dall'attività agricola almeno i 2/3 del proprio reddito di lavoro;
- f) ha sufficiente capacità professionale, ritenuta presunta nel caso:
 - abbia un titolo di studio universitario nel settore agrario, veterinario o in scienze naturali, di scuola media superiore di carattere agrario, d'istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente;
 - abbia esercitato nel triennio anteriore attività agricola come capo d'azienda, coadiuvante o lavoratore agricolo accertata, negli altri casi, dalla Commissione Provinciale capacità professionale istituita presso il settore decentrato dell'agricoltura.

Art. 41

Sommario

Disposizioni per l'esercizio di attività agrituristiche

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, e da eventuali loro famigliari di cui all'art. 230 bis del C.C. che intendono svolgere attività di ricezione ed ospitalità attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di commessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, devono richiedere l'autorizzazione per l'esercizio delle attività agrituristiche al Comune, con le modalità di cui alla L. n° 730/1985 ed alla vigente normativa Regionale.
2. Il Comune valuterà i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione secondo le norme vigenti al momento.
3. L.R. 23 marzo 1995 n.38 (*vedi allegato 11*)

CAPO XI

Art. 42 Sanzioni

Sommario

1 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi della legge n°3 del 16/01/2003

2 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in ripristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 D.lgs. 18/08/2000 n°267.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

3 Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- d) per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario
- e) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- f) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art.650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00

4 Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere a sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981 n°689 e del D.P.R. 22 luglio 1982 n°571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

CAPO XII

Art. 43

Casi non previsti dal regolamento

Sommario

Per quanto non previsto dal seguente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi statali e regionali;
- b) il regolamento Comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in vigore;
- c) il regolamento d'igiene;

CAPO XIII

Art. 44

Entrata in vigore del regolamento

Sommario

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Allegati

1. L.R. n°63 del 12/10/1978
2. L.R. n°61 del 17/10/1979
3. L.R. n°32 del 02/11/1982
4. L.R. n°13 del 26/03/1990
5. L.R. n°34 del 26/07/1993
6. L.R. n°38 del 03/08/1993
7. L.R. n°16 del 09/06/1994
8. L.R. n°20 del 03/08/1998
9. L.R. n°13 del 25/06/1999
10. L. n° 281 del 14/08/1991
11. L.R. n°38 del 23/03/1995